



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

**News n. 69 del 18 luglio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

È incostituzionale il divieto di conferimento dell'incarico previsto dagli artt. 1, comma 2, lett. f), e 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 negli enti territoriali.

Corte costituzionale, sentenza 4 giugno, 2024, n. 98 – Pres. Barbera, Red. San Giorgio.

Enti pubblici in genere – Società pubblica – Incarico di amministratore delegato – Conferibilità – Incompatibilità – Eccesso di delega – Incostituzionalità.

Sono incostituzionali gli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale) (1)

(1) I. – La q.l.c. sul disposto degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost., era stata sollevata dal T.a.r. per il Lazio, sezione I-*quater*, con le ordinanze di cui ai numeri 1415, 1468, 1469 e 1470 del 2023 (l’ultima di tali ordinanze è stata oggetto di News UM n. 36 del 10 marzo 2023, cui si rinvia per ogni approfondimento).

II. – Questo in sintesi il percorso motivazionale della sentenza:

a) con l’art. 1, comma 49, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) il Governo è stato delegato a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche, con peculiare

riferimento agli incarichi «che comportano funzioni di amministrazione e gestione», con l'esplicito obiettivo «della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi»; in tale contesto, tra gli incarichi oggetto di disciplina, sono stati inclusi anche quelli presso gli «enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici»;

- b) in tal modo, con approccio sostanziale, il legislatore delegante ha inteso coinvolgere tutti gli enti, che sono chiamati a svolgere una funzione pubblica, a prescindere dalla natura giuridica (pubblica o privata) e, nel caso degli enti privati, dalla tipologia societaria prescelta; allo stesso tempo, si è fatto leva su una nozione ampia di funzionario pubblico, tale da ricomprendere, nel solco dell'art. 54, comma 2°, Cost., tutti coloro cui sono affidate «funzioni pubbliche» di rilievo amministrativo, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, dell'ente presso il quale l'incarico è ricoperto;
- c) i principi e i criteri direttivi, cui avrebbe dovuto attenersi il Governo, nel dettare la disciplina di revisione, sono stati indicati nella delega al Governo contenuta nell'art. 1, comma 50, della legge n. 190 del 2012, e si incentrano sull'operatività degli istituti della inconfiribilità e della incompatibilità; in particolare, le lettere a), b) e c) hanno specificamente considerato l'aspetto della *inconfiribilità* degli incarichi *de quibus*, in una "logica di prevenzione", finalizzata alla non assegnazione *ex ante* dell'incarico nei confronti di coloro che si trovassero in predeterminate situazioni ritenute ostative; le successive lettere e) e f) hanno considerato la diversa prospettiva dell'*incompatibilità*, nell'ottica di rimuovere *ex post* gli incarichi invece già assegnati al sopravvenire di situazioni che possono comprometterne il genuino svolgimento;
- d) tratto comune delle richiamate previsioni è l'obiettivo di assicurare «l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate», rendendolo immune dall'influenza che può derivare – per quanto in questa sede maggiormente interessa – dallo «svolgimento di incarichi pubblici elettivi» (così il comma 49); in tale prospettiva, la lettera c) del comma 50 ha specificamente introdotto l'ipotesi della «*inconfiribilità per provenienza politica*», applicabile ai «soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive»;
- e) la disciplina censurata, che ha introdotto la regola della «*Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*» (così la rubrica dell'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013) – oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale in epigrafe – distingue le inconfiribilità, applicabili al livello di *governo regionale* (art. 7, comma 1), da quelle riguardanti il livello di *governo locale* (comma 2); per entrambe le ipotesi vengono dettate previsioni simili, che si sostanziano nel divieto di conferire incarichi (amministrativi di vertice o dirigenziali), qualora il soggetto interessato abbia ricoperto analoghe posizioni di provenienza entro un determinato intervallo di tempo antecedente al conferimento, dando luogo al c.d. «*periodo di raffreddamento*»;
- f) rispetto alle indicazioni della legge-delega, che aveva all'uopo indicato «un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno» (art. 1, comma 50, lettera c), della

legge n. 190 del 2012), il legislatore delegato ha ritenuto di fissare il periodo differenziato di due anni oppure di un anno, a seconda che la posizione da attribuire sia conferita dalla stessa amministrazione, territoriale o locale, presso la quale era stato svolto il precedente incarico, oppure da un'amministrazione diversa (pur se appartenente al medesimo ambito regionale), così attestandosi pur sempre su una soglia temporale non particolarmente estesa;

- g) la soglia invece più bassa, pari ad un solo anno, è stata individuata quale "*periodo di raffreddamento*" per l'ipotesi di inconfiribilità, che viene in esame nei presenti giudizi, vale a dire quella che coinvolge – sia dal lato degli incarichi di provenienza ostativi, sia dal lato di quelli di destinazione – gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- h) a presidio delle ipotesi di inconfiribilità (nonché di quelle di incompatibilità, previste dal Capo V e dal Capo VI del decreto legislativo in esame) il legislatore delegato ha introdotto un apparato di controllo e di sanzioni; il *controllo* è anzitutto affidato ad *organi interni* della singola amministrazione, per il tramite della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, che è chiamato a contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e a segnalare le relative violazioni all'ANAC (Autorità nazionale anti corruzione) e all'Agcom (Autorità garante della concorrenza e del mercato) per i profili relativi alla legge 20 luglio 2004, n. 215 ("Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"), nonché alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per l'accertamento delle responsabilità amministrative (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013); sono poi previsti controlli da parte di *organi esterni*, demandati essenzialmente all'ANAC, che li esercita servendosi anche di poteri ispettivi e di accertamento (come avvenuto nelle vicende che hanno condotto ai giudizi *a quibus*), la quale può sospendere, formulando osservazioni o rilievi, la procedura di conferimento dell'incarico, e/o segnalare il caso alla Procura regionale della Corte dei conti, sempre per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013);
- i) l'apparato sanzionatorio consiste nella comminatoria della nullità sia all'atto di conferimento dell'incarico per il quale sussisteva la causa di inconfiribilità, sia al contratto che disciplina il relativo rapporto civilistico (art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013); alla nullità si affianca poi la responsabilità dei funzionari, che hanno conferito l'incarico, per le conseguenze economiche che ne possano derivare (art. 18, comma 1), insieme ad una loro speciale interdizione, della durata di tre mesi, dal potere di conferire ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, comma 2);
- j) nel complesso, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 39 del 2013, e ancor prima la delega conferita dalla legge n. 190 del 2012, mirano al raggiungimento dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare l'imparzialità dell'agire amministrativo, in funzione di prevenzione, intesa quale avvertita esigenza di assicurare l'imparzialità del funzionario pubblico, non solo in concreto (ossia l'essere imparziale), ma anche in astratto (ossia la mera *apparenza* di imparzialità);
- k) ciò posto, occorre precisare che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati si appuntano sul solo comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013, che delinea le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi amministrativi nelle amministrazioni di

livello locale (province, comuni e relative forme associative); nello specifico, le ordinanze di rimessione coinvolgono le sole previsioni, che riguardano gli incarichi svolti presso gli enti di diritto privato, sottoposti a controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni locali; ciò, sia sul versante degli incarichi di provenienza, quelli cioè che, se svolti entro il c.d. periodo di raffreddamento (dalla norma, come detto, fissato nella soglia più bassa, pari ad un solo anno), acquisiscono portata ostativa; sia sul versante degli incarichi di destinazione, vale a dire quelli che, per l'appunto, non possono essere conferiti in presenza della causa ostativa;

- l) occorre, poi, evidenziare che, nei casi sottoposti al giudizio del Tar rimettente, le situazioni di provenienza, impeditive del conferimento dei nuovi incarichi, si caratterizzano per la comune connotazione "non politica"; viene cioè in rilievo lo svolgimento nel corso del tempo, da parte del professionista (che è anche ricorrente in uno dei giudizi *a quibus*), dell'incarico di amministratore delegato presso diversi enti di diritto privato, tutti controllati da comuni di piccole dimensioni (aventi, cioè, popolazione inferiore ai quindicimila abitanti); tali pregresse esperienze, pur limitate ad una dimensione prettamente amministrativo-gestionale delle aziende in controllo pubblico, e quindi prive, di per sé, di connotazione politica, acquisiscono nondimeno portata ostativa al conferimento del nuovo incarico di amministratore delegato presso enti di diritto privato controllati da un comune più grande (nei casi in esame, quello di Genova) e ciò per effetto delle disposizioni illustrate, sulle quali si appuntano le censure del rimettente;
- m) secondo il giudice *a quo*, sarebbe in tal modo tradita la *ratio* di fondo della legge delega n. 190 del 2012, che circoscrive l'operare dell'inconferibilità alle sole cariche di natura politica, in precedenza rivestite dal nominato; ne deriverebbe il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.), insieme all'illegittima e sproporzionata restrizione dell'accesso agli uffici pubblici (artt. 3 e 51 Cost.) e del diritto al lavoro del professionista interessato (artt. 3 e 4 Cost.); ancora, dal punto di vista dell'amministrazione, si apprezzerrebbe una lesione dei principi di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), che il rimettente declina anche in rapporto al principio di autonomia dei piccoli comuni (artt. 114 e 118 Cost.), i quali sarebbero ostacolati nel reperimento di professionisti idonei a ricoprire gli incarichi di responsabilità amministrativa presso gli enti privati da loro controllati;
- n) tanto premesso, ed iniziando la disamina delle questioni di legittimità costituzionale da quelle che il rimettente ha sollevato in via prioritaria, va rilevata la pregiudizialità logico-giuridica della questione avente a parametro l'art. 76 Cost.; essa, infatti, come costantemente affermato da questa Corte, investe il corretto esercizio della funzione legislativa, sicché la sua eventuale fondatezza «*elide[rebbe], in radice, ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame e determin[erebbe] l'assorbimento di quelle riferite agli ulteriori parametri costituzionali dianzi indicati*» (così Corte cost. 25 novembre 2016, n. 250, in *Foro it.*, 2017, I, 59; *ex plurimis*, più di recente, Corte cost. 16 giugno 2022, n.150, in *Giur. cost.*, 2022, 1619 e Corte cost. 8 luglio 2020, n. 142, in *Foro it.*, 2020, I, 2541 e in *IUS Societario* 20 luglio 2020, con nota di PALUMBO);

- o) la questione, sotto siffatta prospettiva, è dunque fondata; al legislatore delegato può ben essere riconosciuto un margine di discrezionalità (Corte cost. 27 maggio 2020, n. 100, in *Giur. cost.*, 2020, 1209), tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (*ex multis*: Corte cost. 16 giugno 2022, n. 150, in *Giur. cost.*, 2022, 1619); tuttavia, siffatta discrezionalità va apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la *ratio* sottesa a questi ultimi (Corte cost. 27 luglio 2023, n. 166, in *Foro it.*, 2023, I, 2320 e in *Dir. & giust.*, 28 luglio 2023, con nota di MARINO); e ciò, tanto più ove la delega, come nel caso in esame, abbia ad oggetto il riordino della disciplina già esistente in una materia caratterizzata dall'elevata complessità (Corte cost. 28 dicembre 2021, n. 260, in *Foro it.*, 2022, I, 2957), e tale da comportare rilevanti limitazioni all'accesso al lavoro, il quale costituisce un «profilo particolare del "diritto al lavoro" (art. 4 della Costituzione), [...] più volte qualificato da questa Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come "fondamentale diritto di libertà della persona umana"» (così Corte cost. 9 giugno 1965, n. 45; inoltre Corte cost. 31 marzo 1994, n. 108, in *Foro it.*, 1996, I, 87);
- p) nella specie, deve escludersi che le disposizioni delegate in parola rappresentino un coerente sviluppo delle scelte della legge di delegazione; sul punto, occorre riferirsi *in primis* al comma 49 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, il quale individua l'oggetto della disciplina che viene rimessa al legislatore delegato, chiamato – per quanto in questa sede maggiormente interessa – a «*modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni [...] e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico [...] che comportano funzioni di amministrazione e gestione*»;
- q) in base al significato proprio delle parole adoperate, non è revocabile in dubbio che qui il legislatore delegante intendesse riferirsi a quegli incarichi, che dovrebbero formare oggetto di protezione dalle interferenze di interessi esterni, potenzialmente in conflitto con l'esercizio della funzione pubblica; tali incarichi sono riconducibili a quelli «*di amministrazione e gestione*», che corrispondono, nel vigente sistema normativo, all'esercizio dell'attività di gestione dirigenziale, cui fa diretto riferimento, in contrapposizione all'attività di indirizzo politico-amministrativo, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"); ciò, sullo sfondo del «*principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro*» (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), valorizzato anche dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, quale corollario e presidio di garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa (*ex plurimis*: Corte cost. 15 marzo 2022, n. 70, in *Giur. cost.*, 2022, 828; Corte cost. 28 ottobre 2010, n. 304, in *Foro it.*, 2011, I, 704, con nota di D'AURIA, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, II, 346, con nota di DI CASOLA, in *Guida dir.*, 2010, 46, 100, con nota di MEZZACAPO; Corte cost. 23 marzo 2007, n. 103, in *Foro it.*, 2007, I, 1631, con nota di DALFINO, in *Giur. cost.* 2007, 984, con nota di SCOCA, in *Giur. cost.*, 2007, 2301, con nota di ROSANO, in *Lav. nelle p.a.*, 2007, 495, con nota di NICOSIA, in *Lav. giur.*, 2007, 769, con nota di SCIORTINO, in

Foro amm.-C.d.S., 2007, 1353, con nota di CHIAPPINELLI; Corte cost. 15 ottobre 1990, n. 453, in *Foro it.*, 1991, I, 395);

- r) il successivo comma 50, per parte sua, laddove indica al Governo i principi e i criteri direttivi per la disciplina dell'inconferibilità, enucleati nelle lettere da a) a c), approfondisce l'altro aspetto della questione, individuando gli incarichi (o le situazioni) di provenienza che assumono valenza ostativa per il conferimento degli incarichi di destinazione di cui al comma 49; nel far ciò, per quanto in questa sede interessa, la lettera c) del comma 50 circoscrive l'ipotesi di inconferibilità, ivi prevista, alla "provenienza politica" del nominato; mentre, la lettera b) prevede, quale unica ipotesi di provenienza non politica ostativa, quella relativa a coloro i quali «*per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico*»;
- s) l'espressione «*indirizzo politico*» è usata ripetutamente dalla disposizione, anche laddove essa introduce il criterio direttivo della "graduazione", che chiama il legislatore delegato a regolare i casi di inconferibilità «*in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico*»;
- t) in tale contesto, la successiva lettera d) dello stesso comma 50, a margine dell'individuazione delle ipotesi di inconferibilità di cui alle tre lettere precedenti, chiama il Governo a «*comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina*» anche quelli indicati al successivo numero 3)», ossia «*gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico*»;
- u) come correttamente rileva il giudice *a quo*, sulla base delle parole impiegate dal legislatore, gli «*incarichi oggetto della disciplina*», così indicati dalla lettera d), altro non sono che quelli che la legge delega intende proteggere dalle interferenze esterne, cioè gli incarichi di destinazione: la «*disciplina*» di cui si discute è, infatti, quella indicata dalla norma di apertura, il comma 49, che, per l'appunto, delega il Governo a «*modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi*»;
- v) deve pertanto concludersi che, nell'individuare gli incarichi di provenienza ostativi, la legge delega si è limitata ad indicare solo quelli di natura «*politica*» (comma 50, lettera c), con esclusione di quelli di natura *amministrativo-gestionale* (salvo il caso, già ricordato, di cui al comma 50, lettera b); e, al contempo, «*gli incarichi di amministratore [...] di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico*», di cui alla lettera d), numero 3), dello stesso comma 50, assumono rilievo, nella logica della legge delega, solo in quanto incarichi di destinazione, che il comma 49 rende oggetto della disciplina delegata;
- w) d'altra parte, come evidenziato dall'ANAC (Autorità nazionale anti-corrruzione) nell'ambito della sua attività istituzionale di segnalazione e di impulso al Parlamento e al Governo, nelle cariche di presidente e di amministratore, tanto degli enti pubblici, quanto degli enti privati in controllo pubblico, «*non si riscontra [...] la titolarità di funzioni di indirizzo politico (in senso stretto come ipotizza la delega del comma 50), ma piuttosto di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico "aziendale" (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico)*», auspicandosi, pertanto, l'eliminazione di tali posizioni dal novero di quelle che comportano inconferibilità, proprio al fine di ricondurre le previsioni

- del d.lgs. n. 39 del 2013 alla delega della legge n. 190 del 2012 (così, il punto n. 6 della «*Relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*», redatta, nel mese di luglio 2015, dalla Commissione di studio, istituita in seno ad ANAC, per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza);
- x) tale auspicio corrisponde, per l'appunto, alle previsioni della lettera c) dell'art. 1, comma 50, della legge delega n. 190 del 2012; l'esigenza di garantire anche l'apparenza dell'imparzialità forma oggetto di una protezione ampiamente anticipata, che trova la propria giustificazione nella natura "*politica*" della precedente posizione ricoperta dal funzionario, considerata potenzialmente confliggente con tale esigenza; ciò costituisce l'esito di un bilanciamento operato dal legislatore delegante, che ha ritenuto di sacrificare, entro un certo limite, le istanze pur ricollegabili agli interessi costituzionalmente protetti – come l'efficienza dell'agire amministrativo e l'accesso al lavoro dei professionisti – a fronte dell'interesse a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, anche nella forma ampiamente anticipata della "apparenza" di imparzialità;
 - y) l'ulteriore estensione della garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi "*politici*" appare, dunque, estranea all'obiettivo perseguito dal legislatore delegante e finisce, anzi, per pregiudicarlo;
 - z) sotto questo profilo, pertanto, si coglie l'aspetto di maggiore frizione della legge delegata rispetto alle previsioni della legge n. 190 del 2012, in quanto l'enucleazione delle ipotesi di inconferibilità è stata estesa lungo un versante – per l'appunto, quello degli incarichi privi di connotazione politica – che non era stato voluto dal legislatore delegante;
 - aa) quanto precede rende evidente che, nel caso di specie, il legislatore delegato è andato oltre i limiti che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – caratterizzano la previsione dell'art. 76 Cost.; le disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 avrebbero dovuto invece prediligere una interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega; al contrario, esse hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l'esercizio di pregresse esperienze di natura invero non politica, anche mediante l'introduzione della definizione di «*componenti di organi di indirizzo politico*» (di cui all'art. 1, comma 2, lettera f, del d.lgs. n. 39 del 2013), la quale, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «*di enti di diritto privato in controllo pubblico*»; in tal modo, si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti.

– Per maggiori approfondimenti:

- bb) per un primo commento sulla sentenza in epigrafe cfr. LUCCA, *I limiti costituzionali dell'inconferibilità*, in *LexItalia.it*, n. 6 del 2024;
- cc) sulla genesi della "legge Severino", in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. II, parere 18 febbraio 2004, n. 5486/03 (in *Foro it.*, 2004, III, 386 con nota di PERTICI); in

dottrina: BASILICO, *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giorn. dir. amm.*, 2014, 647; MAUCERI, *Sui rapporti tra giustizia sportiva e ordinamento statale*, in *Nuova giur. civ.*, 2019, 594; P. SANDULLI, *Ancora in tema di legittimità costituzionale della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 807;

- dd) sui distinti regimi di incompatibilità *ex post* e di inconfiribilità *ex ante*, vedi: MERLONI, *La nuova disciplina degli incarichi pubblici - Il regime delle inconfiribilità e incompatibilità nella prospettiva dell'imparzialità dei funzionari pubblici*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 806; MARTONE, *Rapporto di lavoro e corruzione*, in *Lav. nelle p.a.*, n. 10, 2016, 575 ss.; CANTONE, *La prevenzione della corruzione nelle società a partecipazione pubblica: le novità introdotte dalla "riforma Madia" della pubblica amministrazione*, in *Riv. delle società*, 2018, 233; CORRADO, *Il futuro della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa: una moda destinata a passare? L'ultima parola al Legislatore*, in *www.federalismi*, 29 dicembre 2021;
- ee) con riferimento all'atto di segnalazione dell'A.N.A.C. n. 4 del 10 gennaio 2015: COSMAI, *Resta fuori dalla legge delega di riforma della pa la disciplina delle incompatibilità auspicata dall'ANAC*, in *Azienditalia – Il Personale*, 2015, 485; con riferimento al ruolo del R.p.c.t.: BEVILACQUA, *Inconfiribilità e incompatibilità: il ruolo del RPCT tra norma primaria e soft law*, in *Azienditalia*, 2021, 1137; con riferimento al ruolo dell'A.N.A.C.: MICALIZZI, *Inconfiribilità di incarichi pubblici - il ruolo dell'ANAC nell'accertamento delle fattispecie di inconfiribilità di incarichi pubblici*, in *Giur. it.*, 2017, 244.